



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

REVISIONE	PERIODICA	DELLE	PARTECIPAZIONI	SOCIETARIE	AL
31.12.2022					

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Consigliere	Sì
3. SALVIOLI ANDREA - Consigliere	Sì
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
8. FURBATTO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. SAVIOLO SILVANO - Consigliere	Sì
10. ZUCCALA' DEBORAH - Consigliere	Giust.
11. CACCIANOTTI VANNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora PIAZZA dott.ssa Lucia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 13/12/2023

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2022

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Dott. Lucia Piazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Richiamata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10.04.2017.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 34 del 27.12.2022 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 175/2016 con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere eventuali azioni di razionalizzazione.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Saviolo e Caccianotti) resi palesemente da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- ~~1.~~ Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti opportunamente adeguato alle esigenze della revisione periodica al 31.12.2022,
2. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
3. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Saviolo e Caccianotti) delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : PIAZZA dott.ssa Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/02/2024 al 23/02/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 08/02/2024

Il Messo Comunale
F.to Bertocco Davide

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 08/02/2024

Il Segretario Comunale
PIAZZA dott.ssa Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: PIAZZA dott.ssa Lucia